

NOVITA' FISCALI 2009 – LE MISURE “ANTI-CRISI”

Firenze 28 gennaio 2009

Pisa 29 gennaio 2009

Arezzo 2 febbraio 2009



◆ *Le novità in tema di accertamento*

- ◆ **Controlli delle imprese di grandi dimensioni**
- ◆ **Istanza di interpello preventivo per imprese di grandi dimensioni**
- ◆ **Crediti indebitamente compensati**
- ◆ **Riscossione coattiva somme da condono**
- ◆ **La revisione congiunturale degli studi di settore**

Controlli delle imprese di grandi dimensioni

Art. 42 della legge 23 dicembre 2000 n. 38

Imprese con volume d'affari
> 25,8 milioni di euro



Verifica fiscale almeno una volta
ogni **due anni**

Imprese con volume d'affari
tra 5,1 e 25,8 milioni di euro



Verifica fiscale almeno una volta
ogni **quattro anni**

Le disposizioni della legge n. 38/2000 in tema di controlli sulle imprese di grandi dimensioni non hanno mai ricevuto piena attuazione.

Solo il 10% dei soggetti interessati dalla norma è stato oggetto di verifica

Controlli delle imprese di grandi dimensioni

L'art. 27, commi da 9 a 11, del DL 185/2008 prevede un nuovo piano di controlli:

- ▶ avrà ad oggetto le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IVA
- ▶ dovrà essere effettuato entro l'anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione (per Unico 2009, relativo al 2008, controllo entro il 31/12/2010).
- ▶ sarà di tipo «sostanziale» e dovrà essere realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali.
- ▶ Imprese di grandi dimensioni soggette al controllo:

Per l'anno 2009	Entro il 31/12/2011
Fatturato o ricavi > 300 milioni	Fatturato o ricavi > 100 milioni

- ▶ Per i controlli delle imprese di grandi dimensioni saranno individuate delle strutture *ad hoc* nell'ambito dell'Agenzia delle Entrate

Interpello preventivo per imprese di grandi dimensioni

TIPOLOGIE DI INTERPELLO

- ✦ ai sensi dello Statuto del contribuente (cd. Interpello «ordinario» o «generale» ex art. 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212)
- ✦ ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (cd. Interpello «antielusivo») - le cui disposizioni procedurali sono contenute nel D.M. 13 giugno 1997 n. 195 -
- ✦ ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 (cd. interpello disapplicativo)

Interpello preventivo per imprese di grandi dimensioni

Novità del DL 185/2008 per le imprese di grandi dimensioni

- ❑ L'istanza di interpello, rivolta all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, deve essere indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
- ❑ In pratica, per le aziende di grandi dimensioni, la procedura dell'interpello ordinario e di quello per la disapplicazione delle norme antielusive si adeguano alla procedura prevista per l'interpello antielusivo di cui al D.M. 13 giugno 1997 n. 195.
- ❑ Il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta all'interpello dovrà essere verificato dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli annuali previsti per i contribuenti di grandi dimensioni.

Altre novità in materia di interpello

Ulteriori novità del DL 185/2008

- ❑ L'art. 16, comma 1, del DL 185/2008 modifica l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di interpello per le disposizioni antielusive.
- ❑ Si prevede che la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.
- ❑ Tale modifica rientra dalla ridefinizione dell'istituto dell'interpello ex art. 21 della legge 413/1991 nell'ambito delle modalità stabilite dal DM 195/1997, a seguito della soppressione del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive

Crediti fiscali indebitamente compensati

- Dalle verifiche effettuate nel triennio 2006-2008 sono stati rilevate significative compensazioni di crediti fiscali inesistenti.
- L'art. 27, commi 16-21, del DL 185/2008 ha quindi previsto un inasprimento delle sanzioni e un allungamento dei tempi prescrizione per l'accertamento

Allungamento termini

- Per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, l'Agenzia può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente.
- Tale atto di recupero, per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, può ora essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della compensazione.

Inasprimento sanzioni

- In caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è ora applicabile una sanzione amministrativa dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi (in precedenza era applicabile la sanzione del 30% sulle somme non versate).

Riscossione coattiva somme da condono

L'art. 32, comma 7, del D.L. n. 185/2008 prevede il potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito dei condoni (legge 27 dicembre 2002, n. 289), con lo scopo di facilitare la possibilità, per l'agente della riscossione, di aggredire il patrimonio immobiliare dei soggetti che hanno omesso i versamenti

- ▲ Viene ridotto da 8.000 a 5.000 euro il limite del debito oltre il quale l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare.
- ▲ Viene consentita la possibilità di avviare direttamente l'espropriazione immobiliare (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile.
- ▲ Si prevede, inoltre, che l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, possa procedere immediatamente all'accesso ai dati relativi ai rapporti finanziari, ivi compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali dei debitori.

La revisione congiunturale degli studi di settore

Recenti novità in materia di STUDI DI SETTORE

- ★ Il DL 112/2008 (“manovra estiva”) ha fissato il termine (anticipandolo) al 31 dicembre 2008 per l’approvazione degli studi revisionati applicabili per il 2008.
- ★ Il DL 185/2008 (“manovra anti-crisi”) ha previsto che per il 2008 gli studi possano essere integrati, mediante un decreto del Ministero delle Finanze sentita la Commissione degli esperti per gli studi di settore, per tenere conto della crisi economica generale con riferimento a specifici settori o aree territoriali (ma senza fissare un termine).
- ★ L’integrazione dovrà tenere conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 ottobre 2007.
- ★ La Commissione degli esperti sugli studi di settore, pur evidenziando la necessità di valutare gli effetti della recessione generale sul sistema degli studi di settore, ha dato il via libera “condizionato” l’11 dicembre 2008 ai 69 nuovi studi di settore “revisionati”, applicabili per il 2008 (molti dei quali evoluzione di quelli del 2006).
- ★ La stessa Commissione ha auspicato che entro marzo 2009 siano effettuati i correttivi in modo che Gerico 2009 tenga conto degli effetti della crisi sui livelli di congruità degli studi.